Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

L' UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI DEI FRANTOI OLEARI: LA DISCIPLINA IN DEROGA ED IL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE ILLEGALITÀ

Con nota a Corte di Cassazione – Sezione III Penale – sentenza del 25 maggio 2007, n. 20452

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

I residui dei frantoi oleari rientrano nella disciplina della normativa sui rifiuti?
Su questo tema, di importanza fondamentale nel contesto della disciplina giuridica ambientale, ormai da anni si è aperto un ampio dibattito, con posizioni nettamente contrastanti.
In questa materia, a nostro avviso, sussiste spesso un dubbio applicativo tra la legge 574/1996 e le attuali parti terza e quarta del D.Lgs n. 152/2006 (in precedenza, tra il D. Lgs 152/1999 ed il D. Lgs. 22/1997). I risvolti a livello sanzionatorio sono rilevanti.

- ***La disciplina applicabile***

L'attuale art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal D. L.vo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto,* ***l'utilizzazione agronomica*** *degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari,* ***sulla base*** *di quanto previsto dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ci cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 75 del presente decreto.*
2. Le regioni disciplinano le attività di ***utilizzazione agronomica*** *di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:

a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della L. 11 novembre 1996, n. 574;

b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate, nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;

c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di ***utilizzo agronomico****;*

d) i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;

e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15[1)]*.".*

La chiave di volta è tutta nella citata locuzione "utilizzo agronomico" cioè spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, che è poi posta alla base della normativa di deroga e cioè la legge 11 novembre 1996, n. 574 che reca "*Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.*

Va, dunque, tenuto sempre ben presente il campo di applicazione di tale legge, che è costituito dall'**utilizzo agronomico delle acque di scarico dei frantoi** (e non dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle olive). Parimenti si sottolinea altresì che la legge in deroga non disciplina sempre e comunque i reflui oleari, in ogni e totale aspetto, ma solo nel caso in cui vi sia la destinazione per l'utilizzo agronomico.

[1)] Il rinvio al comma 15 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 è senz'altro un errore di stampa (dato che, peraltro, l'art. 137 consta di soli 14 commi…). Il riferimento esatto è, quindi, al comma 14 delle stesso articolo. Così come più volte richiamato anche dalla stessa Corte di Cassazione (si veda, ad esempio, Cassazione Penale sentenza del 25 maggio 2007, n. 20452).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Riteniamo, quindi, che sia incontestabile che laddove non vi sia nessuna forma di reale utilizzazione agronomica, e cioè i reflui oleari siano destinati verso forme di smaltimento illegale, la norma in deroga sulla utilizzazione agronomica non ha ragione di entrare in applicazione perchè… non vi e' utilizzazione agronomica![2)]

Pertanto, se non scatta la norma in deroga, si deve applicare la norma di base generale: la parte quarta del D. Lgs n. 152/2006 se i reflui sono riversati in contenitori o in invasi; la parte terza dello stesso D. Lgs n. 152/2006 se vi è scarico mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore (secondo l'ordinario confine di disciplina tra le due norme).

Tale indirizzo è stato recentemente confermato più volte anche dalla Cassazione che ha voluto precisare come, andando ad esaminare le varie disposizioni che concernono le acque di vegetazione dei frantoi oleari (menzionate nella L. 574/96; nel Decreto 6 luglio 2005 e da ultimo agli artt. 112 e 137, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006) e quelle relative alle sanse umide dei frantoi stessi (menzionate nella legge 574/96 e nel Decreto 6 luglio 2005, citato), si evince che di tali sostanze è espressamente consentita unicamente l'utilizzazione agronomica e, cioè, "*l'applicazione al terreno...finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti...ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo*" (art. 74, lett. p), D. Lgs. n. 152/2006). I Giudici della Suprema Corte hanno, quindi, affermato che: "*Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, è da escludere che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento dei reflui della lavorazione delle olive. Al contrario, è ferma la preoccupazione del legislatore medesimo di contenere rigidamente il fenomeno, come dimostra l'introduzione del comma 11 ter all'art. 59 con il D.Lgs. n. 258/2000 che ha inserito la sanzionabilità penale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 152/99* (ora dall'art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006). Pertanto: "… *al di fuori dell'applicazione agronomica per i residui oleari non possono comunque trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge 574/96 ma vanno invece*

[2)] Così M. SANTOLOCI "*Rifiuti, acqua ed altri inquinamenti. Tecnica di controllo ambientale*", Laurus Robuffo, 2005, pag. 872.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento e di rifiuti." [così: Corte di Cassazione - Sez. III Penale - sentenze del 5 giugno 2007, n. 21773 e n. 21777.[3)]].

- *Gli smaltimenti illegali sono del tutto estranei alla "utilizzazione agronomica" e dunque cessa la deroga*

A nostro avviso, il punto fondamentale resta la disciplina dello smaltimento illegale dei reflui da frantoi, atteso che, purtroppo, sono diffuse le azioni di riversamento abusivo di tali materiali in reti fognarie, pozzi, aree territoriali di vario genere senza controllo e senza alcun fine agricolo.

E' noto che lo smaltimento illegale dei reflui oleari costituisce un rilevante problema in quanto, in alternativa alle attività di regolare utilizzazione agronomica, sussistono diffusi casi di sversamenti di tali materiali all'esterno di ogni legale forma di gestione.

I comportamenti illegali in questo settore sono sostanzialmente di due tipi:

• le azioni di singoli soggetti committenti e singoli trasportatori che per evitare di raggiungere i siti di gestione autorizzati riversano i reflui oleari in tombini, pozzi, fiumi o terreni in modo disarticolato e puntiforme sul territorio;

• i sistemi di smaltimento illegali sviluppati a livello associativo ed organizzativo in modo sistematico e stabile, per favorire la gestione illecita in alternativa permanente agli impianti o destinazioni regolari.

In ambedue i casi il danno è diffuso e rilevante sia per gli ambienti naturali sia per i depuratori comunali che vanno in avaria a causa del sopraggiungere improvviso di tali riversamenti a monte nel sistema fognario e sono costretti ad aprire un *by-pass* per il riversamento nel corpo idrico ricettore di quantitativi in esubero di liquami non depurati (relativi anche a reflui di altra natura non più trattabili dall'impianto danneggiato)[4)].

[3)] Sentenze pubblicate su www.dirittoambiente.net con nota di V. VATTANI "*La sansa e le acque di vegetazione delle olive rientrano nella categoria dei rifiut*"

[4)] Così M. SANTOLOCI, *op. cit.*, pagg. 871-872.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- *La sentenza della Corte di Cassazione - Sez. III Penale - del 25 maggio 2007, n. 20452*

Con una recente ed interessante pronuncia - sentenza n. 20452 del 25 maggio 2007 - la Corte di Cassazione ha riassunto ed interpretato in modo preciso, chiarendo anche i punti più dibattuti, il regime normativo a cui sottostanno le acque di vegetazione delle olive, anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 152/2006.

- *Il fatto*

Il titolare di frantoio è stato tratto a giudizio – ed in seguito condannato dal Tribunale - per avere immesso rifiuti non pericolosi, consistenti in acque reflue oleose, nella condotta fognaria pubblica e per avere depositato i medesimi rifiuti mediante spadimento su terreni agricoli; è stato inoltre tratto a giudizio, in concorso col trasportatore, per avere sversato le acque reflue in un canale.

Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale il condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge per avere il Tribunale considerato come "rifiuti" le acque di vegetazione residuate da lavorazione meccanica delle olive, in ciò contraddicendo una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude dalla sfera dell'illecito lo "spandimento" di tali acque su terreni agricoli.
Infine, ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente non considerato che l'art 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per il reato di illecito sversamento in ogni caso prevederebbe l'irrogazione di sola sanzione amministrativa.

- *la motivazione della sentenza*

Circa lo spandimento delle acque di lavorazione dei prodotti oleari, i giudici della Suprema Corte hanno osservato come la sentenza del Tribunale impugnata non si sia limita ad esaminare la natura delle acque, concludendo che si è in presenza di acque reflue industriali, ma si sia incentrata sulla irregolare attuazione delle attività di spandimento controllato. In particolare la motivazione della pronuncia del giudice di prime cure evidenzia come il ruscellamento massiccio causato dalle

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

modalità di spandimento delle acque di vegetazione in questione contrasti con la preventiva comunicazione effettuata dal ricorrente al sindaco.

La violazione delle regole e delle modalità riconducibili all'art. 38 del D. Lgs. n. 152 del 1999 (come modificato dal D. lgs. 18 agosto 2000, n. 258), ha fatto sì che il fatto venisse riportato entro la violazione prevista dal comma 11 *ter* del successivo art. 59 del medesimo testo normativo ed ora dal comma 14 dell'art. 137 del D. Lgs. 152/2006

Come appare evidente anche ai giudici della Cassazione: "*la legge del 1996 ha disciplinato con grande attenzione le attività di utilizzazione agronomiche delle acque di vegetazione, dimostrando di avere ben presente la potenziale pericolosità delle attività di raccolta e di spandimento rispetto alle diverse composizioni dei terreni ed ai rischi di inquinamento delle acque superficiali e delle stesse falde acquifere.*".

A tal proposito la stessa Corte ricorda come la legge 18 Agosto 2000, n. 258 (intitolata "*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*") abbia modificato, tra l'altro, sia l'art. 38 sia l'art. 59 della normativa suddetta.

L'art. 38, nel testo novellato, contiene al primo comma una complessa previsione che:

a) esclude dall'applicazione della disposizione sia le zone vulnerabili, sia gli impianti di allevamento intensivo;

b) prevede, previa comunicazione alle autorità competenti, l'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi, secondo le previsioni della legge n. 574 del 1996, le acque reflue provenienti dalle aziende citate al comma 7, lettere a), b) e c) dell'art. 28 che precede, nonché "da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate".

Contiene, poi, al comma secondo una delega agli enti regionali affinché disciplinino "*le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1*" sulla base dei criteri fissati in sede governativa anche a seguito dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; tale normativa deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di attuazione della legge n. 574 del 1996 e le nome tecniche cui devono attenersi le attività, nonché, recita la lett. e), "*le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quando disposto dall'art.59, comma 11 – ter*". La scelta

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

di prevedere sanzioni amministrazioni, poi, non è esclusiva, posto che per le modalità di spandimento disciplinate dall'art. 4 residua la formula "salvo che il fatto non costituisca reato".

Al riguardo è bene precisare - come la stessa Cassazione ha evidenziato - che l'attuale art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006: "*consente l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione esattamente negli stessi termini di quanto faceva l'art. 38, novellato, sopra esaminato, e rinvia per quanto riguarda le sanzioni, al successivo art. 137, che al comma quattordicesimo riproduce, salvo un aumento della misura dell'ammenda, il contenuto del comma 11-ter dell'art. 59 citato.*"

In sostanza, quindi, il testo dell'art. 38 del D. Lgs. n. 152/1999 - così come ora quello dell'art. 112 D. Lgs. n. 152/2006 - fornisce due indicazioni di grande rilievo:

1) innanzitutto chiarisce che l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi è soggetta alla disciplina della preventiva comunicazione (e non a quella più complessa e restrittiva degli scarichi) **a condizione che sia effettuata da aziende agricole che trattano in massima parte i loro stessi prodotti o comunque di modeste dimensioni ("piccole aziende agroalimentari")**.
Per cui: " *la Corte considera che la disciplina che mira ad agevolare lo smaltimento delle acque di vegetazione mediante il loro spandimento sia stata introdotta esclusivamente per i frantoi che operano in stretta connessione con un'azienda agricola e che trattano in massima parte i frutti da essa prodotti. Tale caratteristica si connette anche alla circostanza che i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risultano in tal modo contenuti e, quindi, tollerabili dai terreni agricoli ove le acque vengono distribuite con le opportune cautele.*"

2) In secondo luogo la disposizione normativa in esame chiarisce che le violazioni al regime previsto per le suddette aziende **sono passibili di sanzione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui comportano la realizzazione di illeciti penali,** disciplinati dal comma 11-ter dell' art. 59 del D. Lgs. n. 152/1999 (ed ora dall'art. 137, comma 14, del D. Lgs. n. 152/2006).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Ora il comma 14 dell'art. 137 del c.d. T.U. ambientale (riproducendo, sostanzialmente, quanto disposto dal precedente comma 11-ter dell'art. 59 del D. Lgs. n. 152/1999) recita: «*Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente*».

Quindi, dal legislatore è stata opportunamente lasciata aperta la strada ad un intervento giudiziario in sede penale nei casi in cui si ricorra alla ben più benevola disciplina di cui alla legge n. 574 del 1996 al di fuori dei casi e delle procedure previsti espressamente dalla normativa vigente.

In altri termini, il controllo sulla utilizzazione agronomica dovrà in primo luogo accertare se ad essa si ricorra legittimamente (con sanzione penale in caso contrario), e successivamente, in caso affermativo, se vengano rispettate le prescrizioni regionali (con sanzione amministrativa in caso contrario). Siamo e saremo sempre, quindi, nell'ambito dell'illecito penale ogni volta che si accerti un'applicazione al terreno finalizzata al semplice smaltimento del refluo, invece che *allo spandimento delle acque di vegetazione realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico* (così art. 4, comma 1, legge n. 574/1996).

Queste conclusioni trovano conferma anche nella normativa introdotta dal c.d. T.U. ambientale, e cioè dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (così come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza in esame).

E' sufficiente qui richiamare le disposizioni contenute, in particolare, negli artt.101, comma settimo (scarichi e acque reflue), 112 (utilizzazione agronomica),137 (sanzioni penali). Queste disposizioni ricalcano in modo quasi pedissequo la disciplina precedente. Il comma settimo dell'art. l0l parifica alle acque reflue domestiche solo quelle che provengono dalle attività di aziende agricole e

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

agroalimentari, e non di quelle che operano con carattere industriale. L'art. 112 – come abbiamo già detto - consente l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione esattamente negli stessi termini di quanto faceva l'art. 38, novellato, del D. Lgs. n. 152/1999 sopra esaminato, e rinvia per quanto riguarda le sanzioni, al successivo art. 137, che al comma quattordicesimo riproduce, salvo un aumento della misura dell'ammenda, il contenuto del comma 11-ter dell'art. 59 D. Lg. n. 15272006.

Maurizio Santoloci-Valentina Vattani

Pubblicato il 9 ottobre 2007

In calce si riporta il testo della sentenza della Cassazione del 25 maggio 2007, n. 20452

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg

		UDIENZA PUBBLICA
Dott. Onorato Pierluigi	- Presidente	- del 27 marzo 2007
Dott. Marmo Margherita	- Consigliere	SENTENZA
Dott. Ianniello Antonio	- Consigliere	N. 00928/2007
Dott. Marini Luigi	- Consigliere	REGISTRO GENERALE
Dott. Sarno Giulio	- Consigliere	N. 34441/2006

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Di Lucia Pietro Antonio, nato il 14 Aprile 1947 a Chiesti

Palmieri Domenico Giorgio, nato l'8 aprile 1952 a Chieuti

Avverso la sentenza emessa il 2 marzo 2005 dal Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena, che ha assolto "perché il fatto non sussiste" il Sig. Palmieri dal reato contestato al capo A) della rubrica, diversamente qualificato ai sensi dell'art. 59, comma primo del d. lgs. n. 152 del 1999, ed assolto "perché il fatto non sussiste" il Sig. Di Lucia dal reato previsto dall'art. 51, comma primo del d. lgs. n. 22 del 1997, contestato al capo D). Ha quindi condannato il Sig. Palmieri, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione, per le violazioni

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

dell'art 51, comma secondo del decreto legislativo n. 22 del 1997 contestati al capo B) (diversamente qualificato ai sensi dell'art. 59, comma 11-ter del d.lgs. n. 152 del 1999) e al capo C) della rubrica, determinando la pena in Euro 6.000,00 di ammenda. Ha condannato il Sig. Di Lucia per il reato previsto al capo C) della rubrica, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, determinando la pena in Euro 5000,00 di ammenda. Ha ordinato, altresì, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree interessate.

Sentita la relazione effettuata dal Cons. Luigi Marini

Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Udito il Difensore, Avv. Maria Soncino, che ha richiamato il contenuto del ricorso e le relative conclusioni.

RILEVA

Il Sig. Palmieri, quale titolare di frantoio, è stato tratto a giudizio ai capi a) e b) in relazione ai reati previsti dall'art. 51, comma 2, in relazione alla lett. a) del comma 1 ed all'art. 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per avere immesso rifiuti non pericolosi, consistenti in acque reflue oleose, nella condotta fognaria pubblica e per avere depositato i medesimi rifiuti mediante spadimento su terreni agricoli; è stato inoltre tratto a giudizio, in concorso col Sig. Di Lucia che agiva quale trasportatore, in relazione, capo c) al reato previsto dal citato art. 51, comma 2, per avere sversato le acque reflue in un canale.
Il Sig. Di Lucia, oltre che per la contestazione prevista la capo c), è stato tratto a giudizio, al capo d), per la violazione dell'art. 51, comma 1, lett. a) della medesima legge per avere trasportato senza autorizzazione rifiuti non pericolosi.

Il Tribunale con la sentenza impugnata ha mandato assolto il Sig. Palmieri per il reato contestato al capo a), e cioè l'ipotesi di scarico nella condotta fognaria pubblica, diversamente qualificato ai sensi dell'art. 59, comma l, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, non ritenendo sufficiente la

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

prova raggiunta in sede dibattimentale; ha quindi mandato assolto il sig. Di Lucia dal reato contestato al capo d), non ritenendo sufficiente la prova raggiunta.
Ha condannato gli odierni ricorrenti per i reati contestati al capo b), e cioè l'irrituale spandimento su terreni agricoli, e al capo c), e cioè lo scarico in un corso d'acqua superficiale, infliggendo, rispettivamente al Sig. Palmieri ed al Sig. Di Lucia la pena di Euro 6.000,00 e di Euro 5.000,00 di ammenda, nonché ordinando la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti interessati dalle attività illecite.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Sig. Di Lucia lamentando l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge per avere il Tribunale considerato come "rifiuti" le acque di vegetazione residuate da lavorazione meccanica delle olive, in ciò contraddicendo una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude dalla sfera dell'illecito lo "spandimento" di tali acque su terreni agricoli. Infine, ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente non considerato che l'art 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per il reato di illecito sversamento in ogni caso prevederebbe l'irrogazione di sola sanzione amministrativa.

Ha proposto ricorso anche il Sig. Palmieri, lamentando l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge per avere il Tribunale erroneamente affermato l'esistenza di prove sufficienti a suo carico, mentre le risultanze dibattimentali avrebbero dovuto portare a diversa conclusione. Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe qualificato le acque di lavorazione come "rifiuti" ed omesso, in ogni caso, di considerare che l'art 8 del decreto legislativo applicato si limita a prevedere la sola sanzione amministrativa per le attività di spandimento delle acque reflue.

OSSERVA

I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente per le questioni interpretative, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

l. E' inammissibile il ricorso del Sig. Palmieri nella parte in cui, lamentando un vizio ricostruttivo da parte del Tribunale, introduce una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della valutazione del giudice di prime cure. La sentenza invero, appare compiutamente e congruamente motivata con

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

riferimento alle circostanze di fatto che fonderebbero la responsabilità penale del Sig. Palmieri in ordine ai capi b) e c) della contestazione. Nel motivare la propria decisione, il Tribunale ha ampiamente esaminato gli elementi di prova acquisiti (pagg. 2-15), concludendo per la non sufficienza degli stessi in ordine al capo a) della rubrica, e cioè l'immissione delle acque di lavorazione nella fognatura pubblica, e, al contrario, ritenendo sufficientemente provati i capi b) e c), relativi alle condotte di spandimento delle acque reflue e di sversamento di altre acque in un affluente del "Canale Divento". In particolare, l'ampia motivazione adottata dal Tribunale alle pagine 12 e 13 della sentenza smentisce la prospettazione avanzata nel ricorso, e cioè che al Sig. Palmieri venga fatto carico di condotte altrui a titolo di vera e propria responsabilità oggettiva A fronte di una motivazione ampia e articolata, intrinsecamente coerente, in ordine agli elementi di prova acquisiti ed alle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione, è precluso al giudice di legittimità, come ormai affermato anche da costante giurisprudenza, procedere ad una attività di controllo che dovrebbe avere come oggetto la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità per verificare l'esistenza di una soluzione alternativa a quella adottata dal giudice del merito.

A questo proposito si deve rinviare all'ampia motivazione, che viene condivisa da questo Giudice, della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio- 7 giugno 2006,n 19584, Capri ed altra (rv 233773, rv 233774, rv 233775) e della sentenza della Sesta Sezione Penale, 24marzo-20 aprile 2006, n. 14054, Strazzanti (rv 233454).

Osserva la sentenza Capri che prima delle novella del 2006 la giurisprudenza pacificamente affermava che l'art.606, lett. e) c.p.p. non affidava alla Corte "il compito di accertare l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito avessero esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se avessero dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove avessero esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione della prova...". Tali principi sono rimasti fermi anche dopo la legge n. 46 del 2006, e la natura del vizio denunciabile resta attinente alla correttezza del discorso giustificativo della decisione e non al suo contenuto valutativo.

Ciò non toglie importanza alla circostanza che il nuovo testo del citato art. 606, lett. e) sottolinea il valore decisivo che la valutazione del fatto ha con riferimento alla corretta applicazione della

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

disposizione che si attaglia al caso concreto, posto che un'errata applicazione delle regole sulla valutazione della prova si trasforma in una non coerente applicazione della legge al fatto realmente accaduto ed alle conseguenti responsabilità.

Tuttavia, resta fuori dubbio che il giudizio avanti la Corte di cassazione risponde a logiche e finalità sue proprie, che non ripetono quelle del giudizio avanti i giudici di merito. Una dimostrazione di questa differenza la si ricava, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, là dove (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica apportata dalla legge n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la possibilità di ricorso avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il riferimento del nuovo testo dell'art. 606, lett. e) agli "agli atti del processo" su cui il ricorso può fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito non significa affatto che il giudice di legittimità sia chiamato, attraverso l'esame di tali atti, a ripercorre l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

In altri e conclusivi termini, questa Corte ritiene che il giudizio sulla completezza e correttezza della motivazione della sentenza impugnata non possa confondersi "con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito", con la conseguenza che una motivazione esauriente nell'affrontare i temi essenziali e coerente nella valutazione degli elementi probatori si sottrae al sindacato di legittimità. Conservano, dunque, piena validità anche dopo la novella del 2006 i principi essenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767).

2. I ricorsi sono manifestatamene infondati nella parte in cui lamentano l'erronea interpretazione di legge da parte del Tribunale.

Circa lo spandimento delle acque di lavorazione dei prodotti oleari, la sentenza impugnata non si limita ad esaminare la natura delle acque, concludendo che si è in presenza di acque reflue industriali, ma concentra la propria attenzione sulla irregolare attuazione delle attività di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

spandimento controllato. In particolare (pag.11) la motivazione evidenzia come il ruscellamento massiccio causato dalle modalità di spandimento contrasti con la preventiva comunicazione effettuata dal ricorrente al sindaco. La violazione delle regole e delle modalità riconducibili all'art. 38 del d. lgs. n. 152 del 1999 (come modificato dal D. l.vo 18 agosto 2000, n. 258), dunque, secondo il giudice di prime cure riporta il fatto entro la violazione prevista dal comma 11 *ter* del successivo art. 59 del medesimo testo normativo.

3. Come emerge dalla copiosa giurisprudenza in materia, la stessa ricostruzione della disciplina applicabile alla utilizzazione agronomica di acque di vegetazione olearia presenta aspetti di complessità e richiede una particolare attenzione.
Si è sostenuto da parte dei ricorrenti che per i casi di non corretto "spandimento" delle acque di vegetazione l'art. 8 della legge 11 novembre 1996, n. 574 prevede l'irrogazione della sola sanzione amministrativa, così che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe accolto la tesi della pubblica accusa.
Osserva sul punto la Corte che la citata legge n. 574 del 1996 (intitolata "*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*") mirava a disciplinare in modo specifico ed esaustivo il fenomeno della utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, ivi comprese le attività di spandimento di tali acque sui terreni agricoli. In particolare, l'art. 1 della legge (Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide), al comma 1 recita: "*Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli*".
Il successivo art. 2 fissa i "limiti di tolleranza", che variano a seconda delle tipologie e delle modalità, mentre l'art. 3 prevede che si proceda alla preventiva comunicazione - al sindaco del comune interessato - delle attività che si intende svolgere, comunicazione che deve essere corredata da pareri tecnici.
L'art. 4. (Modalità di spandimento), quindi recita;
"*1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento."

Infine, dopo che l'art. 5 ha escluso alcune tipologie di terreno dalla possibilità di ricevere le acque di vegetazione, l'art. 8 stabilisce sanzioni amministrative nei confronti di chiunque "*proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione*", oppure "*proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione*" previsti dall'art. 4, e ciò "*salvo che il fatto non sia previsto dalla legge conte reato.*". Sanzioni amministrative si applicano anche nei confronti di chiunque "*proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2*" e, infine, di chiunque "*proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'articolo 5*".

4. Come appare evidente, la legge del 1996 ha disciplinato con grande attenzione le attività di utilizzazione agronomiche delle acque di vegetazione, dimostrando di avere ben presente la potenziale pericolosità delle attività di raccolta e di spandimento rispetto alle diverse composizioni dei terreni ed ai rischi di inquinamento delle acque superficiali e delle stesse falde acquifere. La scelta di prevedere sanzioni amministrazioni, poi, non è esclusiva, posto che per le modalità di spandimento disciplinate dall'art. 4 residua la formula "salvo che il fatto non costituisca reato". Si tratta di riserva che assume uno specifico significato con riferimento al presente ricorso.

5. A questo proposito la Corte evidenzia, infatti come la legge 18 Agosto 2000, n.258, intitolata "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" abbia modificato, tra l'altro, sia l'art.38 sia l'art.59 di tale ultima normativa.

L'art.38, nel testo novellato, contiene al primo comma una complessa previsione che: a) esclude dall'applicazione della disposizione sia le zone vulnerabili, sia gli impianti di allevamento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

intensivo; b) prevede, previa comunicazione alle autorità competenti, l'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi, secondo le previsioni della legge n.574 del 1996, le acque reflue provenienti dalle aziende citate al comma 7, lettere a), b) e c) dell'art.28 che precede, nonché "da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate".

Contiene, poi, al comma secondo una delega agli enti regionali affinché disciplinino "le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma l" sulla base dei criteri fissati in sede governativa anche a seguito dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; tale normativa deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di attuazione della legge n. 574 del 1996 e le nome tecniche cui devono attenersi le attività, nonché, recita la lett. e), "*le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quando disposto dall'art.59, comma 11 – ter*".

In sostanza, il nuovo testo dell'art. 38 fornisce due indicazioni di grande rilievo ai fini della presente decisione. Innanzitutto chiarisce che l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi è soggetta alla disciplina della preventiva comunicazione (e non a quella più complessa e restrittiva degli scarichi) a condizione che sia effettuata da aziende agricole che trattano in massima parte i loro stessi prodotti (lettere a-c del comma settimo dell'art.28) o comunque di modeste dimensioni ("piccole aziende agroalimentari"). In secondo luogo chiarisce che le violazioni al regime previsto per tali aziende sono passibili di sanzione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui comportano la realizzazione di illeciti penali, ora disciplinati dal comma 11-ter del successivo art. 59.

6. Il comma 11-ter dell'art. 59 recita: "*Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione delle attività impartito a norma di detto articolo è punito con l'ammenda di euro 1.032 a euro 7.746 o con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente*".

Tale ultima previsione assume uno specifico rilievo in attesa che trovi definizione la complessa disciplina amministrativa prevista dai commi 2 e seguenti dell'art. 38, come novellato.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Ritiene la Corte che la disciplina sanzionatoria ora ricorda, che è successiva a quella fissata dalla legge n. 574 del 1996, sopra descritta, escluda che violazioni come quelle contestate nel presente giudizio possano essere ricondotte nell'ambito di applicazione del citato art. 8 della legge del 1996.

In ultima istanza, la Corte considera che la disciplina che mira ad agevolare lo smaltimento delle acque di vegetazione mediante il loro spandimento sia stata introdotta esclusivamente per i frantoi che operano in stretta connessione con un'azienda agricola e che trattano in massima parte i frutti da essa prodotti. Tale caratteristica si connette anche alla circostanza che i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risultano in tal modo contenuti e, quindi, tollerabili dai terreni agricoli ove le acque vengono distribuite con le opportune cautele.

6. Così ricostruito il quadro normativo, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente motivato sia in ordine alla situazione di fatto rilevante (pag.l3 e14) sia in ordine alla sussistenza della violazione prevista dall'art. 59, comma 11 *ter* del d.lgs. n.152 del 1999. Ed infatti, il frantoio gestito dal Sig. Palmieri risulta avere una produzione quantitativamente significativa e non riconducibile nell'ambito delle tipologie di azienda previste del comma settimo dell'art.28 citato, o ad esse assimilate. Dalla sentenza impugnata emerge con tutta evidenza che le attività di trasporto e di utilizzazione delle acque di vegetazione non rispettarono le modalità contenute nella segnalazione e comportarono modalità di spandimento che dettero origine al fenomeno, non consentito, del ruscellamento, così come emerge una non consentita di condotta di trasporto e di scarico in corso d'acqua superficiale (su questo aspetto la Corte concorda con la sentenza della Terza Sezione Penale, 31 maggio- l2 luglio 2002, n. 26614, Iannotti, rv. 222l2l, che richiama).

7. Queste conclusioni trovano conferma anche nella normativa introdotta dal T.U. in materia ambientale, e cioè dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
E' sufficiente qui richiamare le disposizioni contenute, in particolare, negli artt.101, comma settimo (scarichi e acque reflue), 112 (utilizzazione agronomica),137 (sanzioni penali). Queste disposizioni ricalcano in modo quasi pedissequo la disciplina precedente. Il comma settimo dell'art. l0l parifica

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

alle acque reflue domestiche solo quelle che provengono dalle attività di aziende agricole e agroalimentari, e non di quelle che operano con carattere industriale. L'art. 112 consente l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione esattamente negli stessi termini di quanto faceva l'art. 38, novellato, sopra esaminato, e rinvia per quanto riguarda le sanzioni, al successivo art. 137, che al comma quattordicesimo riproduce, salvo un aumento della misura dell'ammenda, il contenuto del comma 11-ter dell'art.59 citato.

I ricorsi debbono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2007
Depositata in cancelleria il 25 maggio 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248